N. 00648/2013 REG.PROV.CAU.

N. 08416/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8416 del 2012, proposto da:

U.T.G. - Prefettura di Bari, in persona del Prefetto p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

Security Guard Service S.r.l. (già Aldo Tarricone Sicurezza S.r.l.), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Di Gioia, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Assumma in Roma, via Nicotera n. 29;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. per la Puglia, Sede di Bari, Sezione III n. 711 del 2012, resa tra le parti, concernente la sospensione della licenza di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Security Guard Service S.r.l.;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 il Cons. Dante D'Alessio e uditi per le parti l'avv. Tommaso Di Gioia e l’avvocato dello Stato Wally Ferrante;

Rilevato che il T.A.R. ha già disposto la trattazione del merito del ricorso nella pubblica udienza del 23 maggio 2013;

Considerato che la parte resistente ha depositato copia del DURC attestante la regolarità contributiva dell’azienda ed ha affermato di provvedere regolarmente ai pagamenti dovuti nei confronti del personale;

Considerato che, in relazione a tali circostanze e tenuto conto della natura del provvedimento impugnato, il danno prospettato dall’amministrazione non risulta suscettibile di favorevole considerazione in sede cautelare;

Considerato che resta fermo il potere dell’amministrazione di emanare ulteriori provvedimenti qualora si verificassero nuove inadempienze.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

Respinge l'appello (Ricorso numero: 8416/2012).

Dispone la compensazione fra le parti delle spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente

Roberto Capuzzi, Consigliere

Dante D'Alessio, Consigliere, Estensore

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   |  |  |
|   |  |  |
| L'ESTENSORE |  | IL PRESIDENTE |
|   |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/02/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)